

Bruxelles, 2 agosto 2019
(OR. en)

11586/19

STATIS 48
DELECT 152
COMPET 590
TOUR 14

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 5572 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.8.2019 che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 5572 final.

All.: C(2019) 5572 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.8.2019
C(2019) 5572 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.8.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di
trasmissione e la modifica degli allegati I e II**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo¹ si sono verificati nuovi sviluppi economici, sociali e tecnici che hanno determinato un cambiamento delle esigenze degli utenti di tali statistiche. I miglioramenti in termini di efficienza del processo di produzione hanno inoltre reso possibile produrre dati più pertinenti per gli utenti in maniera più rapida.

Il presente atto delegato tiene conto di tali sviluppi e aggiorna il regolamento, in particolare modificando i termini di trasmissione dei dati e gli allegati I e II.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella preparazione del presente atto delegato la Commissione ha svolto le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

Tra le parti consultate figurano il gruppo di esperti sulle statistiche del turismo (consultato ripetutamente per iscritto e attraverso riunioni tra giugno 2018 e febbraio 2019), il gruppo di esperti del gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese (marzo 2019) e il gruppo di esperti degli istituti nazionali di statistica del Sistema statistico europeo (giugno 2019). Tali parti sono state consultate con procedura scritta tra agosto 2018 e giugno 2019.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati delle consultazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato si fonda sul potere conferito alla Commissione in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 692/2011 di adottare atti delegati riguardo alla modifica degli allegati e alla modifica dei termini di trasmissione per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici.

In particolare, l'atto aggiorna il regolamento come segue:

- a) graduale miglioramento dei termini di trasmissione di tutti i dati mensili e trasmissione di dati *convalidati* per tutti i set di dati mensili e annuali (articolo 9);
- b) trasmissione annuale delle seguenti nuove disaggregazioni di dati relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici, per una migliore granularità geografica e temporale (allegato I, sezione 2):
 - a) dati mensili per le regioni NUTS 2,
 - b) dati in funzione al grado di urbanizzazione, separatamente per zone costiere e non costiere,
 - c) dati per le regioni NUTS 3 e
 - d) dati per le capitali e altre grandi città selezionate;

¹ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

- c) trasmissione triennale di informazioni relative alle piattaforme digitali da un punto di vista della domanda, attraverso la revisione delle variabili triennali concernenti la modalità di prenotazione dei viaggi rilevati;
- d) trasmissione annuale di disaggregazioni affinate relative ai mezzi di trasporto e ai tipi di alloggio principali per i viaggi rilevati e
- e) trasmissione annuale delle spese relative ai pacchetti se i viaggi rilevati sono viaggi tutto compreso.

L'aggiornamento non ha un impatto significativo in termini di oneri per gli Stati membri e i rispondenti e non incide sul quadro concettuale di base.

Il presente atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Poiché esso riguarda una questione che presenta interesse per lo Spazio economico europeo (SEE), la sua applicazione dovrebbe essere estesa al SEE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.8.2019

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio², in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 692/2011 stabilisce i termini di trasmissione delle statistiche europee sul turismo.
- (2) La tempestività è un elemento fondamentale della qualità delle statistiche ufficiali, e gli sviluppi tecnici consentono alle autorità statistiche di produrre dati in tempi più brevi. È quindi opportuno abbreviare i termini di trasmissione dei dati mensili relativi all'indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, tenendo conto delle prassi di raccolta esistenti nei vari Stati membri.
- (3) Contrastare la stagionalità resta un'azione fondamentale per le autorità pubbliche e gli operatori economici nel settore del turismo a livello nazionale, regionale e delle destinazioni. I dati mensili relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello regionale.
- (4) Il turismo è uno dei settori economici che concorrono a generare opportunità e sfide per le città europee, e misurare la rilevanza del turismo per lo sviluppo delle singole grandi città contribuisce a comparare, analizzare e concepire pertinenti strategie di sviluppo. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città o in quelle ad alta intensità turistica.
- (5) Il turismo contribuisce fortemente all'economia blu, con un elevato potenziale in termini di crescita e posti di lavoro sostenibili, e il turismo costiero può essere analizzato meglio in funzione dei diversi gradi di urbanizzazione della zona. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici che analizzino congiuntamente la natura costiera o non costiera della zona e il relativo grado di urbanizzazione.
- (6) Il turismo è un'attività economica in cui le decisioni relative alla domanda e all'offerta vengono spesso adottate a livello delle destinazioni, oltre il livello delle regioni NUTS 2 per le quali sono disponibili dati a norma del regolamento (UE) n. 692/2011. I dati

² GUL 192 del 6.7.2011, pag. 17.

relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello delle regioni NUTS 3.

- (7) La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati³ si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori.
- (8) L'offerta e l'utilizzo di servizi di ricettività turistica e trasporto attraverso le piattaforme online può offrire ai consumatori una scelta più ampia e generare nuove opportunità imprenditoriali per le imprese e i cittadini, generando effetti collaterali positivi e negativi; il fenomeno può essere misurato dal punto di vista della domanda utilizzando il quadro relativo alle statistiche europee sul turismo. È quindi opportuno adattare le variabili e le disaggregazioni per i viaggi turistici.
- (9) Il regolamento (UE) n. 692/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, senza imporre ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Gli Stati membri trasmettono:
 - a) i dati annuali convalidati di cui all'allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato I;
 - b) i dati mensili convalidati di cui all'allegato I, sezione 2, entro le otto settimane successive alla fine dei periodi di riferimento per gli anni di riferimento 2020 e 2021, ed entro le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento a partire dall'anno di riferimento 2022;
 - c) i dati convalidati di cui all'allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione;
 - d) i dati convalidati di cui all'allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.";
- 2) l'allegato I è così modificato:
 - a) alla sezione 2, la lettera "A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali" è modificata come segue:

³ GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1.

i) nella tabella "1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale", la prima riga è sostituita dalla seguente:

"

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Regioni di livello NUTS 3 Mesi dell'anno di riferimento [facoltativo se l'intero Stato membro rientra nel livello NUTS 2]

";

ii) all'inizio della tabella "2) A livello nazionale" è aggiunta la seguente riga:

"

Tipo di alloggio	Variabili	Disaggregazioni
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) combinato con tipo di località b) Grandi città

";

b) la lettera "D. Indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)" è soppressa;

c) alla sezione 3 è aggiunta la seguente lettera F:

"F. Grandi città

Le grandi città per le quali sono trasmessi i dati sono conformi all'articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e includono almeno:

- le grandi città che, congiuntamente, rappresentano il 90 % dei pernottamenti annuali in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città del paese;
- la capitale;
- tutte le grandi città con un numero di abitanti pari o superiore a 200 000.

A tal fine, le grandi città sono le unità amministrative locali (*local administrative units*, LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in un centro urbano; un centro urbano è un agglomerato di celle della griglia contigue di 1 km² con una densità di almeno 1 500 abitanti per km² e una popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. La Commissione (Eurostat), congiuntamente agli Stati membri, aggiorna periodicamente l'elenco delle grandi città. Il 31 dicembre dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono i dati relativi al più recente elenco delle grandi città disponibile.";

- 3) all'allegato II, sezione 2, lettera "A. Variabili da trasmettere", le righe da 8 a 15 della tabella sono sostituite dalle seguenti:
- "

	Variabili	Categorie da trasmettere	Periodicità
8.	Mezzo di trasporto principale	a) Aereo (servizi di volo, di linea o charter, o altri servizi aerei) b) Via d'acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio ecc.) c) Treno d) Bus, pullman (regolare/di linea o occasionale/non di linea) d1) [facoltativo] Bus o pullman regolare/di linea d2) [facoltativo] Bus o pullman occasionale/non di linea e) Autoveicolo privato (di proprietà o in leasing, comprese le autovetture di amici/famigliari) f) Autoveicolo a noleggio [comprese le piattaforme di condivisione di passaggi (<i>ride-sharing</i>) o di autovetture (<i>car-sharing</i>)] g) Altro (ad esempio bicicletta)	Annuale

	Variabili	Categorie da trasmettere	Periodicità
9.	Tipo di alloggio principale	a) Alloggi in locazione: alberghi e alloggi simili b) Alloggi in locazione: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali) c) Alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un'abitazione d) Alloggi in locazione: altri alloggi in locazione (ostelli della gioventù, porti turistici, stabilimenti di cura ecc.) e) Alloggi non in locazione: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze f) Alloggi non in locazione: alloggi di parenti e amici ceduti a titolo gratuito g) Alloggi non in locazione: altri alloggi non in locazione	Annuale
10.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale	a) Sì b) No	Triennale
11.	Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del tipo di alloggio principale	a) Direttamente presso il fornitore dell'alloggio b) Attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un'agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza con un catalogo di multipli fornitori di alloggi c) Prenotazione non necessaria	Triennale

	Variabili	Categorie da trasmettere	Periodicità
11a.	[Solo per i viaggi con alloggio prenotato via Internet attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un'agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza; solo per i viaggi per i quali il tipo di alloggio principale è 'alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un'abitazione'] Prenotazione del tipo di alloggio principale mediante un sito web o un'app quale Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway	a) Sì b) No	Triennale
12.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale	a) Sì b) No	Triennale
13.	Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale	a) Direttamente presso il fornitore del servizio di trasporto b) Attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator o un portale c) Prenotazione non necessaria	Triennale
13a.	[Facoltativo] [Solo per i viaggi con trasporto prenotato via Internet attraverso un'agenzia di viaggi, un tour operator o un portale] Prenotazione del mezzo di trasporto principale mediante un sito web o un'app quale BlaBlaCar	a) Sì b) No	Triennale
14.	Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso	a) Sì b) No	Triennale
15.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del pacchetto	a) Sì b) No	Triennale
15a.	Spesa del singolo turista durante il viaggio per i pacchetti		Annuale

".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.8.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER